

**DELIBERAZIONE 10 SETTEMBRE 2015
433/2015/E/IDR**

**APPROVAZIONE DI SEI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE D'UFFICIO E DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER IL
PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012 - 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'articolo 243-bis;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle

- deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” e il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, come integrata dalle deliberazioni 105/2013/R/COM, 118/2013/R/IDR e 529/2013/R/COM, (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
 - il parere del Consiglio di Stato, sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
 - la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” e il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” e il suo Allegato A recante “Metodo Tariffario Idrico - MTI - Schemi regolatori” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 08 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/IDR, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 288/2014/E/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/IDR, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/IDR).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle loro funzioni”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/IDR e ss.mm.ii., nonché con successivi provvedimenti dirigenziali attuativi, l’Autorità ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato obblighi di invio delle informazioni e dei dati necessari alla definizione delle tariffe;
- con la deliberazione 585/2012/R/IDR e ss.mm.ii., l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 e 2013 e le relative procedure applicative; la relativa disciplina è stata completata, tra l’altro, con le deliberazioni 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR;
- con la deliberazione 6/2013/R/COM, l’Autorità ha definito, tra l’altro, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l’istituzione di un’apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze;
- con il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché con successivi provvedimenti dirigenziali attuativi, l’Autorità ha disposto l’aggiornamento dei dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/IDR per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015;
- con il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, l’Autorità ha previsto che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, le tariffe siano determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche e che la tariffa calcolata produca effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima;
- con l’articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, l’articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e l’articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, relativi alle

condizioni per l'aggiornamento tariffario, l'Autorità ha previsto e dettagliato alcuni casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario medesimo;

- con il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi all'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2013;
- con il comma 6.6 della deliberazione 643/2013/R/IDR l'Autorità ha introdotto disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi all'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- con deliberazione 310/2015/R/IDR, l'Autorità ha disposto l'esclusione temporanea dall'aggiornamento tariffario, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015, per i Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. 267/00 che - nonostante il decorso dei termini - non hanno trasmesso i dati e le informazioni richieste, nelle more dell'acquisizione di tutti gli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione della relativa proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto del citato articolo 243-bis;
- con la deliberazione 288/2014/E/IDR erano state disposte sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011, eseguite nel periodo ottobre 2014 - marzo 2015;
- due delle verifiche ispettive di cui sopra sono state svolte presso gestioni ex CIPE per le quali erano state deliberate le tariffe d'ufficio o l'esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- le verifiche ispettive suddette hanno evidenziato profili di violazione relativi al rispetto della decurtazione tariffaria del 10% stabilita dall'Autorità o dell'obbligo di adozione della Carte dei Servizi nei tempi assegnati;
- le verifiche ispettive hanno, pertanto, lo scopo di accertare:
 - l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR, dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/IDR e dell'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché della deliberazione 310/2015/R/IDR;
- ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche, può risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato, alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, la necessità di effettuare sei verifiche ispettive, in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015 nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, individuati tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 3 e al

comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'art. 2 e al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, all'art. 7 e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR e al punto 1 della deliberazione 310/2015/R/IDR, nonché della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare verifiche ispettive, in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, individuati tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 3 e al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, all'art. 2 e al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, all'art. 7 e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR e al punto 1 della deliberazione 310/2015/R/IDR, nonché della loro dimensione e distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, da effettuare entro il 31 marzo 2016, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015: oggetto e modalità di effettuazione”* allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), volte in particolare al controllo dei corrispettivi applicati agli utenti e alla verifica del rispetto delle tariffe determinate d'ufficio e dell'esclusione dall'aggiornamento tariffario;
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive, in relazione alle esigenze delle medesime, la richiesta di documentazione e informazioni possa essere estesa all'Ente d'Ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di notificare il presente provvedimento, mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC), al singolo esercente di volta in volta interessato alle verifiche ispettive di cui al punto 1, nonché all'Ente d'Ambito o soggetto per ciascun territorio;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le

- lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2015, nonché sul bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2016;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni